

Edizione di venerdì 15 dicembre 2017

ADEMPIMENTI

Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi

di **Federica Furlani**

IVA

L'IVA sulle cessioni gratuite di beni verso i Paesi extra-UE

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

Le novità per la detrazione delle locazioni di studenti fuori sede

di **Leonardo Pietrobon**

CONTENZIOSO

È possibile presentare ricorso contro l'avviso bonario?

di **Marco Bargagli**

ADEMPIMENTI

Sanzioni relative a comunicazioni, questionari e inviti

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi

di **Federica Furlani**

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2017 è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2018 le semplificazioni previste per **la tenuta della contabilità semplificata**, da parte di imprenditori individuali e società di persone, o per adottarle nel 2018 per il primo anno, passando dalla contabilità ordinaria a quella semplificata.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i **regimi contabili adottabili**:

- le **società di capitali** (Srl, Spa, ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata** costituisce il regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi**;
- **gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata** ([articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)), **salvo opzione per il regime ordinario**, se rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta:

1. **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**;
2. **700.000 € per chi svolge altre attività.**

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

1. nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente** ? bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **000 €** ;
2. nel caso di **ricavi delle attività annotati distintamente** ? il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente** (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla [risoluzione 293/E/2007](#), andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Come noto, la legge di Bilancio 2017, modificando l'[articolo 66 Tuir](#), ha introdotto, a decorrere dal 2017, il **regime per cassa** o meglio **un regime improntato alla cassa**, al posto di quello per competenza, per le **imprese in contabilità semplificata**.

Il reddito delle imprese minori è pertanto costituito dalla **differenza** tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi **percepiti** nel periodo di imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (ad **eccezione di alcuni componenti di reddito** – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il **criterio di competenza**).

Il rispetto delle soglie di ricavi sopra indicate deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta infatti l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**.

L'ammontare di ricavi va individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2017 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2018, a seconda delle **diverse alternative contabili ammesse**:

- nel caso di **utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, **o** di utilizzo dei **solì registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica va effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2017**;
- nel caso di utilizzo dei **solì registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della **presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento**, la verifica va effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2017**.

Se invece il contribuente **nel 2017** ha tenuto la **contabilità ordinaria**, la verifica per passare a quella semplificata nel 2018 va effettuata considerando i **ricavi conseguiti nel 2017 secondo il principio di competenza**.

Si evidenzia che, nel caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale **regime naturale**, senza la necessità di una manifestazione di volontà.

Possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente**, la cui comunicazione va fatta nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca, ma con un **periodo minimo di 3 anni**.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'IVA sulle cessioni gratuite di beni verso i Paesi extra-UE

di **Marco Peirola**

L'[articolo 30 del D.Lgs. 175/2014](#) (decreto sulle semplificazioni fiscali), a decorrere dal 13 dicembre 2014, ha elevato a 50,00 euro il limite monetario, precedentemente pari a 25,82 euro, per la **detassazione**, a valle e a monte, dei beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, **ceduti a titolo gratuito**.

L'[articolo 2, comma 2, n. 4\), del D.P.R. 633/1972](#) assimila alle cessioni di beni a titolo oneroso, imponibili ai fini IVA, le cessioni gratuite di beni, escluse quelle aventi ad oggetto:

- i beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, se di **costo unitario non superiore a 50,00 euro**;
- i beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la **detrazione** dell'imposta.

Per individuare il corretto trattamento IVA delle cessioni gratuite occorre considerare anche l'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. h\), del D.P.R. 633/1972](#), che **vieta la detrazione per le spese di rappresentanza**, come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Per i beni ceduti a titolo gratuito con **trasporto/spedizione in altro Paese membro dell'Unione europea** non si applica il regime di non imponibilità previsto, per le cessioni intracomunitarie, dall'articolo 41 del D.L. 331/1993, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l'operazione sia detassata nel Paese di origine in dipendenza della tassazione nel Paese di destinazione è costituito proprio dal **titolo oneroso**.

Alle cessioni gratuite di beni inviati in altri Paesi membri si applicano, pertanto, le regole dei richiamati [articoli 2, comma 2, n. 4\), e 19-bis1, comma 1, lett. h\), del D.P.R. 633/1972](#), dovendosi distinguere a seconda che i beni ceduti a titolo gratuito **siano o meno di propria produzione o commercio** (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.1), laddove per **attività propria dell'impresa** s'intende quella normalmente e abitualmente esercitata dal soggetto passivo, non essendo sufficiente – a tal fine – fare riferimento al dato formale, rappresentato dall'attività descritta nell'atto costitutivo. Infatti, occorre avere riguardo non solo all'attività che tipicamente esprime il raggiungimento del fine economico dell'impresa come definito nell'atto costitutivo, ma anche all'**attività ulteriore** ad esso legata da un **nesso funzionale e non occasionale**, né meramente accessorio e strumentale ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 168](#) e [Cass., 7 maggio 2008, n. 11085](#)).

Per i **beni inviati a titolo gratuito in Paesi extra-UE**, il regime di non imponibilità [dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#), riferito alle cessioni all'esportazione, presuppone, allo stesso tempo, il **passaggio della proprietà** o di altro diritto reale sul bene e il **trasporto/spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario** a cura o a nome del cedente, ovvero a cura o a nome del cessionario non residente, a seconda che si rientri nella previsione della lett. a) o della lett. b) del citato articolo 8. L'**onerosità dell'operazione** non è, invece, richiesta, ai fini della non imponibilità, in quanto l'Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito che la **detassazione** prevista per le cessioni all'esportazione si applica anche quando i beni vengono inviati al di fuori del territorio comunitario a titolo gratuito (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596 e C.M. 9 aprile 1981, n. 12/370205, Parte n. 2).

A tal fine, però, è necessario individuare quando la cessione a titolo gratuito sia **rilevante** agli effetti dell'IVA in base al combinato disposto degli articoli 2, comma 2, n. 4), e [19-bis1, comma 1, lett. h\)](#), del D.P.R. 633/1972.

Di conseguenza, per i **beni oggetto di propria produzione o commercio**, l'operatore nazionale deve emettere fattura ai sensi dell'[articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#), con l'annotazione che trattasi di bene ceduto a titolo gratuito, fermo restando che, in assenza del corrispettivo, l'operazione **non può essere inclusa tra quelle che concorrono alla formazione del *plafond*** e che assumono rilevanza ai fini della qualifica di esportatore abituale (nota Ministero delle Finanze 11 febbraio 1998, n. VII-15/10367).

Se, invece, i beni trasportati/spediti al di fuori della UE **non sono di propria produzione o commercio**, la cessione gratuita, almeno in via di principio, è esclusa da IVA a prescindere dal costo unitario e, per tali operazioni, **non è possibile emettere una fattura *pro forma***, trattandosi di un documento non previsto ai fini dell'IVA; per vincere la presunzione di cessione può essere, invece, utilizzata una **"lista valorizzata" su carta intestata dell'impresa**, nella quale vanno riportati la tipologia di beni, la loro quantità, nonché il loro valore, da annotare in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'[articolo 39 del D.P.R. 633/1972](#) (nota Ministero delle Finanze 6 maggio 1997, n. 1248). Ai fini doganali è stato, invece, chiarito che la fattura *pro forma* può essere validamente utilizzata in luogo della "lista valorizzata" (C.M. 19 giugno 1993, n. 187/D).

In merito al trattamento IVA delle cessioni gratuite di beni **non di propria produzione e commercio di valore unitario superiore a 50,00 euro** è, tuttavia, possibile pervenire ad una **diversa conclusione**, ritenendo che sia possibile emettere fattura non imponibile ai sensi dell'[articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#) se si considera **superata** l'indicazione della C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E (§ 6.2), secondo cui gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza e, specularmente, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono mai spese di rappresentanza.

Tale affermazione, pur essendo stata ribadita dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate 3](#)

[gennaio 2001, n. 1](#) (§ 2.3.6), **non trova**, infatti, **riscontro** nell'[articolo 16 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) e, in ogni caso, non è desumibile dal D.M. 19 novembre 2008, al quale fa rinvio la previsione di indetraibilità oggettiva in materia di spese di rappresentanza di cui all'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. h\), del D.P.R. n. 633/1972](#).



AGEVOLAZIONI

Le novità per la detrazione delle locazioni di studenti fuori sede

di **Leonardo Pietrobon**

Ai sensi del [comma 1, lett. i-sexies, dell'articolo 15 del Tuir](#), dall'Irpef lorda **può essere detratto** un importo pari al 19% dei **canoni di locazione pagati da studenti universitari** per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un **importo massimo pari a 2.633,00 euro**; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.

Il beneficio fiscale disciplinato [dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir](#) è stato esteso a decorrere dal 1/1/2012 anche ai contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti (articolo 16 della Legge 217/2011 "c.d. Comunitaria 2010") iscritti a un corso di laurea **presso un'università ubicate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo** con i quali sia possibile lo **scambio di informazioni**.

Sotto il profilo normativo, [l'articolo 20, comma 8-bis, D.Lgs. 147/2017](#) è intervenuto a **modificare** la citata **disposizione normativa**, riducendo la distanza minima prevista tra il comune di residenza dello studente e quello di ubicazione dell'università.

Ante D.Lgs. 147/2017, infatti, la detrazione competeva a condizione **che l'università fosse ubicata** in un **Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica**, distante da quest'ultimo **almeno cento chilometri** (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla circolare 34/2008, risposta 8.4), e **fosse sito in un'altra provincia** rispetto a quello di residenza.

A seguito delle modifiche apportate ad opera dell'[articolo 20, comma 8-bis, D.L. 147/2017](#), la **distanza minima che consente l'accesso alla detrazione** in commento è **scesa a 50 km** per gli studenti **residenti in zone montane o disagiate**.

Una **seconda modifica normativa riguarda l'abrogazione della necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell'università**. La nuova formulazione, quindi, non prevede più tale condizione.

Sotto il **profilo temporale**, si segnala che la novità normativa ha un'applicazione limitata, nel senso che riguarda **soltanto i periodi d'imposta 2017 e 2018**. Con riferimento al 2017, quindi, la nuova disposizione ha un'applicazione retroattiva, concludendosi con le spese sostenute al 31.12.2018.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di **spese sostenute per familiari fiscalmente a carico** l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 34/E/2008](#), ha fornito interessanti chiarimenti:

1. il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario**, sia al soggetto di cui è a carico;
2. **nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l'importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
3. **nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa.** In particolare, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può beneficiare integralmente della detrazione della spesa, mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

Sotto il profilo procedurale, secondo quanto stabilito dalla riportata disposizione normativa, il riconoscimento della detrazione è subordinato alla **stipula contratti di locazione stipulati** o rinnovati ai **sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati** (con risoluzione 200/2008 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998).

Infine, si ricorda che, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la [circolare 21/2010](#), **l'ipotesi del "subcontratto" e della sublocazione non è contemplato** tra le ipotesi contrattuali di cui all'[articolo 15 comma 1, lett. i-sexsies, del Tuir](#).



CONTENZIOSO

È possibile presentare ricorso contro l'avviso bonario?

di **Marco Bargagli**

Ai fini delle **imposte sui redditi**, ai sensi dell'[articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973](#), l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari **procedure automatizzate**, può procedere, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**, alla **liquidazione delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi dovuti**, nonché dei **rimborsi** spettanti in base alle **dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta**.

Simmetricamente, ai **fini Iva**, il **controllo automatico** delle dichiarazioni, trova la sua fonte normativa nell'[articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972](#). Anche in tale circostanza, non viene effettuato un controllo di merito sulla dichiarazione, ma tendenzialmente serve a **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi dai contribuenti nella determinazione del **volume d'affari e delle imposte**.

L'[articolo 19 del D.Lgs. 546/1992](#) illustra un **elenco tassativo degli atti impugnabili in sede giurisdizionale**, tra cui **non figura l'avviso bonario** (comunicazione di irregolarità) emanato in esito al **controllo automatico** delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva.

Di conseguenza, in **linea di principio**, sembrerebbe non ammissibile **presentare ricorso tributario avverso l'avviso bonario ricevuto da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

Tale assunto trova conferma **nei documenti di prassi** e, in particolare, nella [risoluzione 110/E/2010](#) emanata dall'Agenzia delle Entrate, **Direzione centrale affari legali e contenzioso** nella quale, **richiamando l'orientamento espresso in apicibus dalle sezioni unite della Corte di Cassazione**, con le [sentenze 24 luglio 2007, n. 16293](#), e [26 luglio 2007, n. 16428](#), è stato chiarito che le **comunicazioni di irregolarità** (c.d. "avvisi bonari") **non sono immediatamente impugnabili** innanzi alle **Commissioni tributarie**, in quanto "*costituiscono ... un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice)*".

Infatti, ai fini **dell'accesso alla tutela giurisdizionale innanzi ai giudici tributari** è **essenziale** che il **tenore dell'atto manifesti** – circostanza che non si verifica con i c.d. "avvisi bonari" – una **"pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori ..."**.

In definitiva, a parere dell'Agenzia delle Entrate, i **richiamati orientamenti della Suprema Corte**

confermano che *le comunicazioni al contribuente* (c.d. “avvisi bonari”) recapitate ai sensi degli [articoli 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#), **non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili.**

Tale **approccio ermeneutico** è stato tuttavia **sconfessato** dalla stessa Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 25297/2014](#), nella quale è stata sancita **l'autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità** emesse a seguito del **controllo automatico.**

Nello specifico, gli ermellini hanno affermato che **in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, “nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario.**

In definitiva, a parere dei giudici, anche la **comunicazione di irregolarità** ex articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973, **portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario** (Conformemente cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 7344/12](#); [Corte di cassazione, sentenza n. 17010/2012](#)).

Convegno di aggiornamento

LE NUOVE FRONTIERE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Sanzioni relative a comunicazioni, questionari e inviti

di **Dottryna**



Gli articoli 8 e 11 del D.Lgs. 471/1997 contengono un'ampia e variegata casistica sanzionatoria che interessa, da un lato, le violazioni concernenti il contenuto della dichiarazione che non integrano ipotesi di infedeltà dichiarativa, dall'altro, le violazioni commesse con riguardo agli obblighi di carattere informativo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Sanzioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le violazioni relative all'omissione di comunicazioni, alla mancata restituzione di questionari e all'inottemperanza all'invito a comparire.

Le sanzioni contemplate dall'[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#) hanno ad oggetto **violazioni collegate con adempimenti** che vengono **tendenzialmente realizzati al di fuori delle dichiarazioni** presentate.

In particolare, il primo comma dell'[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#) prevede la comminazione di una **sanzione fissa, ricompresa tra 250 e 2.000 euro**, in presenza delle seguenti violazioni:

- 1. omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria**, anche se non richiesta dall'Amministrazione finanziaria oppure **l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri**;
- 2. mancata restituzione di questionari** oppure **loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere**;
- 3. inottemperanza all'invito a comparire** richiesto dall'Amministrazione finanziaria.

In ordine all'ipotesi di cui alla **lettera a)**, si rileva come l'ampia dicitura utilizzata dal legislatore riconduca nell'ambito operativo della disposizione una **vastissima gamma di adempimenti** completamente slegati tra di loro, anche perché il destinatario della comunicazione non deve necessariamente essere un ufficio finanziario.

Solo per fare qualche esempio, sono state ricondotte all'interno della previsione in esame la mancata, tardiva o irregolare trasmissione delle **certificazioni dei sostituti d'imposta** ([C.M. 23/1999](#), cap. III, par. 4.2) ai soggetti sostituiti, la mancata o tardiva presentazione della **comunicazione dati IVA** ([circolare AdE 6/E/2002](#), par. 11.1) ovvero, quando l'adempimento era ancora richiesto nell'ambito della detrazione per le spese di risparmio energetico, la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori in due diversi periodi d'imposta ([circolare AdE 21/E/2010](#), par. 3.5; per l'abrogazione di tale obbligo, cfr. invece [circolare AdE 31/E/2014](#)).

Le altre due ipotesi di cui *sub lettere b) e c)* attengono sostanzialmente ai **questionari** o agli **inviti** notificati al contribuente (o a terzi) ai sensi degli [articoli 32 del D.P.R. 600/1973](#) e [51 del D.P.R. 633/1972](#).

Incidentalmente si ricorda che, al di là di questa (peraltro contenuta) sanzione, i citati [articoli 32](#) e [51](#) prevedono delle conseguenze sostanziali ben più gravi in presenza di **comportamenti reticenti**.

Infatti, giusto il disposto del quarto comma dell'[articolo 32](#) richiamato (cui rinvia espressamente l'ultimo comma dell'[articolo 51](#)), *“le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”*.

Si precisa inoltre, con particolare riguardo agli *inviti*, che **non è sanzionabile l'inottemperanza all'invito a comparire** previsto, nell'ambito dell'accertamento con adesione, dall'[articolo 5 del D.Lgs. 218/1997](#) (cfr. [C.M. 23 cit.](#), cap. III, par. 4.1).



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

I colori dopo il bianco



Nicola Lecca

Mondadori


Prezzo – 18,00

Pagine – 192

Silke ancora non lo sa, ma è stanca di Innsbruck: una città gelida e perfetta in cui il destino, ostaggio dell'abitudine, domato dalla disciplina e ammansito dalla ricchezza, se ne sta quasi sempre in letargo. Per vivere a pieno sceglie Marsiglia. Ha voglia di novità, di mare e di colori, e non importa se tutto questo comporterà mille sfide: Silke è finalmente pronta ad affrontarle. Ragazza, ma non ancora donna, rinuncerà al benessere della sua vita privilegiata per trasferirsi in un micro appartamento vicino al porto, lasciandosi alle spalle lo sfarzo della villa di famiglia e il soffocante controllo di genitori ossessionati dalle regole, ancorati alle tradizioni e devoti al culto della reputazione più che all'amore o alla verità. Fin dal primo istante, Marsiglia coinvolgerà Silke nel suo alveare di esistenze complicate, curandola dalla solitudine e accogliendola con una moltitudine che turba e spaventa, rallegra e commuove. Se a Innsbruck il tempo pareva sospeso in un'illusione asettica e le giornate si susseguivano con la grazia innaturale del nuoto sincronizzato, a Marsiglia tutto scorre, governato da un'imprevedibilità che mette a dura prova ma offre, in cambio, vivacità e calore umano. Come accade con Murielle: una vicina di casa chiacchierona che, armata di torte e di prelibatezze africane, aiuterà Silke ad abbandonare la sua riservatezza per unirsi al flusso della città e imparare il valore dell'accoglienza, l'importanza dell'ascolto e l'arte di non prendersi troppo sul serio. Nel fitto reticolato delle stradine marsigliesi, Silke si incontrerà col mondo e si renderà conto che ogni labirinto può trasformarsi in un gioco: un rompicapo da risolvere per

dimostrare di essere all'altezza della vita. E quando incontrerà la vecchia gattara di rue de la Palud e il giovane Didier – ladro, atleta e mangiatore di fuoco -, si accorgerà che il destino, capace di togliere tanto, è spesso pronto a dare: proprio quando meno ce lo aspettiamo.

L'impero delle cose



Frank Trentmann

Einaudi

Prezzo – 40,00

Pagine – 944

Ciò che consumiamo è diventato per molti aspetti l'elemento più importante della vita moderna. Le nostre economie vivono o muoiono in virtù di quanto spendiamo e spesso tendiamo a definire noi stessi in base a ciò che possediamo. Questo stile di vita sempre più opulento ha comportato un enorme impatto sul pianeta. Come siamo giunti a vivere circondati da tutti questi beni? e in che modo tutto ciò ha modellato il corso della storia? Questo libro racconta l'appassionante storia del nostro moderno mondo materiale. Se il consumismo è spesso descritto come una recente e peculiare invenzione americana, questa analisi ampia e dettagliata dimostra come si sia invece trattato di un fenomeno internazionale, con una storia molto più lunga e complessa. Frank Trentmann descrive l'influenza del commercio sui gusti, in che modo beni esotici quali il caffè, il tabacco, il cotone e le porcellane cinesi conquistarono il mondo, ed esplora i fenomeni legati alla crescente domanda di oggetti per la casa, vestiti alla moda e le numerose altre comodità che hanno trasformato la nostra vita pubblica e privata. Nell'Ottocento e nel Novecento sono comparsi i grandi magazzini, le carte di credito e la pubblicità, ma anche il consumo consapevole e nuove identità generazionali. Osservando il presente e il futuro, Trentmann prende infine in considerazione le sfide globali imposte dall'inarrestabile e ubiquo accumulo di cose – compresi sprechi, debiti, stress e ineguaglianze.

Solo gli alberi hanno le radici



Juan Octavio Prenz

La nave di Teseo

Prezzo – 18.00

Pagine – 317

Gli alberi che non hanno radici sono gli abitanti di Ensenada de Barragán, il paese argentino dove arrivano, partono, ritornano emigranti di diverse generazioni, provenienti soprattutto dall'Istria italo-croata. Ma non si tratta di sradicati, perché non si sentono strappati alla loro terra, piuttosto animali randagi che amano ogni luogo in cui sostano, per breve tempo, a lungo o per sempre, aperti a nuovi incontri, mescolanze, congedi. Questo universo gagliardo e malinconico è pieno di personaggi e di storie comiche o tragiche, sempre epicamente vissute come radicali svolte di vita. La morte scorre tra le pagine, ma non ha più potere degli amori, degli imbrogli, dei malintesi, delle bevute, in un oceano di volti e di corpi che vivono con quell'intensità viscerale che solo la migliore letteratura sudamericana sa inventare o raccontare.

Lenticchie alla *julienne*



Antonio Albanese

Feltrinelli


Prezzo – 15,00

Pagine – 176

Molti sono i cuochi, ma c'è un solo Alain Tonné. Io l'ho conosciuto una notte sul molo di Marsiglia, sedeva nell'ombra, accarezzava distratto un polipo e osservando un cormorano mormorava: "Arrosto? Scottato al sale dell'Himalaya? Emulsionato con vellutata di alghe?". Mi ha subito fatto pensare a un uomo tormentato da qualcosa: un rimpianto amoroso, un traguardo non raggiunto, parole non dette, droghe avariate. Scusandomi con il polipo, mi sono seduto accanto a lui e gli ho chiesto di raccontarmi la sua storia. Lui mi ha squadato per lunghi minuti, poi ha detto: "Non ti parlerò del torero". Ho annuito. Ha raccontato.

Così, senza un perché, ho colto il segreto delle sue grandi ricette, delle Alghe sferificate all'alito di cernia e del Riso tatuato all'incenso, dei Vicini al sale e del Pollo Pollock, creazioni con cui lo Chef si è proiettato ben oltre i confini dell'alta cucina, della sperimentazione gastronomica e del buonsenso, entrando nel mito. E ho ascoltato le storie dei suoi trionfi planetari, dal Fuorissimo Salone di Sondrio allo *show cooking* al Forum di Davos, dal rinfresco fatale per un nobile scozzese fino a una memorabile sfilata di moda sulla cupola di San Pietro. Ma poi... Poi non so se mi sono addormentato, o se accarezzare i polipi abbia effetti lisergici. So che mi sono risvegliato il giorno dopo, solo sul molo, con una gran fame e nessuna traccia di Alain Tonné. Stretto nella mano sinistra avevo un biglietto con scritto: "Senta, il cormorano lo faccia in crosta, come il gabbiano".

La montagna dentro



Hervé Barmasse

Laterza

Prezzo – 12,00

Pagine – 236

«Appendo l'amaca. Sotto di me il vuoto, sopra di me le stelle. Guardo le luci della vallata e mi sento in pace. Non vorrei essere in nessun altro posto.» Tempo fa ho detto che l'alpinismo era fallito, ma oggi dico no, non è vero, perché ci sono giovani come Hervé Barmasse. Hervé è capace di trovare l'avventura sulle Alpi e non solo in Himalaya o in Patagonia. Giovani come lui difendono i valori veri dell'alpinismo tradizionale. Tempo fa ho detto che ci sarebbero mancati giovani che fanno cultura dell'alpinismo, ma oggi dico no, ci sono ancora. È

soprattutto sulle montagne di casa, sulle Alpi, che Barmasse dimostra la bellezza della sua filosofia alpinistica, la determinazione delle sue solitarie sul Cervino, l'apertura di nuove vie. *Matteo Bartocci*, "il manifesto" Barmasse intreccia racconti della sua vita con quelli della montagna. Emerge in queste pagine l'immagine di un grande alpinista che ha saputo mantenersi umile nonostante il successo, di un uomo cresciuto all'ombra del Cervino, che ha sempre guardato e scalato con grande rispetto.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >